

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

STATUTO - Approvato dall' Assemblea Nazionale di Libera

Bologna, 22 marzo 2015

con le modifiche deliberate nell'Assemblea plenaria del 22 marzo 2015

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPI

ART. 1 - E' costituita un'associazione di promozione sociale di nome "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" (di qui in avanti denominata semplicemente "Libera"), con sede legale in Roma, Via IV Novembre 98.

ART. 2 - "Libera" è un'Associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

I proventi delle attività non saranno, in nessun caso, divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Libera si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 3 - “Libera” si costituisce per perseguire le seguenti finalità:

a) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti, le università e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, in attività di prevenzione, di ricerca in azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti delle vittime delle mafie, e nell'educazione alla legalità;

b) promuovere l'applicazione della legge n. 109 del 1996 e la nascita di cooperative sociali per la gestione dei beni confiscati alle mafie;

c) favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti, le università e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e contro le mafie nei diversi settori di attività civili e sociali (dalla cultura all'economia, dalla ricerca all'educazione, dalla assistenza allo sport);

d) promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di servizi, tra i soggetti aderenti a “Libera” e le istituzioni;

e) promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione e sulla valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro le mafie;

f) promuovere l'elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso; promuovere una cultura della responsabilità contro coloro che abusano e violano i doveri della funzione pubblica affidata e promuovere l'elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro la corruzione e di resistenza alle infiltrazioni finalizzate alla corruzione;

g) promuovere la nascita di una rete internazionale di associazioni ed enti impegnati nella prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale.

h) “Libera”, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis c.p. e per i delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso.

Potrà altresì costituirsi parte civile per i delitti di cui all’art. 416 ter del codice penale.

“Libera”, sempre per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti contro la pubblica amministrazione, per i reati di corruzione e per tutti i delitti commessi al fine di agevolare direttamente e/o indirettamente fatti di corruzione. Potrà altresì promuovere azione civile per il risarcimento del danno.

ART. 4 – “Libera” persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio, quali a puro titolo esemplificativo:

- a) Organizzare iniziative culturali di approfondimento; di ricerca, e di informazione sul fenomeno mafioso e sulle strategie di risposta ad esso;
- b) Pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al punto a) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità di “Libera”;

- c) Organizzare corsi di formazione per insegnanti, studenti, pubblici dipendenti, amministratori locali, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura della legalità, della solidarietà, della nonviolenza e della tutela dell'ambiente;
- d) Raccogliere, organizzare e diffondere documentazione aggiornata sulle mafie e le possibili strategie per combattere;
- e) Coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno mafioso e della lotta ad esso, nei diversi contesti;
- f) Redigere periodicamente una o più relazioni sull'evoluzione del fenomeno mafioso e delle risposte sociali e istituzionali ad esso, basata sui risultati dell'attività di cui al punto e) e su ogni altro materiale disponibile;
- g) Attivare una rete informativa interattiva tra gli associati;
- h) promuovere azioni civili o amministrative in caso di violazione delle norme e dei principi posti a tutela dei valori e delle materie che costituiscono finalità dell'associazione;
- i) realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;
- j) Promuovere scambi e gemellaggi tra i soggetti aderenti all'Associazione;
- k) Organizzare manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi;
- l) Organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile finalizzate alla promozione della cultura della legalità;
- m) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, sia con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, sia con riferimento a quei beni di significativo valore nel perseguimento degli scopi sociali.

"Libera" predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei propri aderenti ed il loro radicamento sociale e culturale. "Libera" potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità.

TITOLO II - SOCI

ART. 5 - Possono essere soci di “Libera” le associazioni, gli enti non lucrativi di diritto privato, le scuole di ogni ordine e grado, gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale o nazionale, aventi sede in Italia o in altri Paesi, e singoli cittadini, ovunque residenti, che perseguano finalità analoghe e compatibili con quelle di “Libera”. Assumono inoltre qualifica di socio gli eletti alle cariche sociali di “Libera”, di cui all’articolo 8 del presente statuto, con esclusione dei membri del Collegio dei Revisori, lettera g) e dei membri del Collegio dei Garanti, lettera h).

L'adesione dei soggetti associativi di livello nazionale non include i livelli regionali, provinciali, territoriali e di base che possono aderire con specifico atto, con le modalità previste dall’articolo 6 del presente statuto.

Nessun socio di “Libera” e nessun organismo territoriale può assumere il nome di “Libera”, che resta riservato all’associazione come tale.

ART. 6 – La domanda di adesione, da parte di soci collettivi, dovrà essere presentata all'Ufficio di Presidenza Nazionale che ne valuterà l'ammissione o il rigetto motivato dopo avere acquisito i pareri di cui agli articoli 10 e 11. I soggetti collettivi dovranno allegare alla domanda una copia dello statuto, o di altro documento che descriva l’attività svolta dal richiedente, indicando un proprio rappresentante nelle assemblee, nazionale, provinciale e regionale, e una copia del versamento della quota sociale nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale. La quota associativa ha validità annua.

L'Ufficio di presidenza si pronuncia sulla domanda di adesione entro 60 giorni dalla sua presentazione. La domanda si intende accolta qualora entro tale termine non sia stata respinta con provvedimento motivato dell'Ufficio di presidenza.

In caso di rigetto della domanda, da comunicarsi in forma scritta, l'interessato potrà ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà entro 60 giorni in forma scritta e motivata.

L'eventuale sostituzione del rappresentante dell'associazione nella Assemblea nazionale va comunicata all'Ufficio di Presidenza e ai Referenti regionali e provinciali.

ART. 7 - L'Assemblea nazionale può deliberare, anche su proposta di un socio o di una istanza, l'esclusione di un socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza protratta agli obblighi associativi;
- b) assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità di "Libera".

Nei tempi intercorrenti tra una Assemblea nazionale e la successiva, l'Ufficio di presidenza, in casi di particolare gravità, può deliberare la sospensione di un socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e diventerà definitiva in caso di ratifica da parte dell'Assemblea nazionale.

Il socio sospeso od escluso ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà entro 60 giorni in forma scritta e motivata.

TITOLO III ORGANI

ART. 8 – Gli organi dell'Associazione “Libera” sono i seguenti:

- a) Assemblea nazionale;
- b) Assemblee regionali, Coordinamenti regionali, Referenti regionali, referenti regionali della memoria e Segreteria regionale;
- c) Assemblee provinciali, Coordinamenti provinciali, Referenti provinciali e, laddove eletti, referenti provinciali della memoria;
- d) Presidi;
- e) Consiglio Nazionale
- f) Ufficio di presidenza;

g) Collegio dei Revisori dei conti;

h) Collegio dei Garanti;

i) Segreteria nazionale

A maggior tutela dei valori associativi di cui all'articolo 2 dello statuto tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura di incarichi di rappresentanza partitica (carica di Segretario o equipollente).

Nessun amministratore pubblico può essere eletto ad una carica sociale di “Libera” del livello al quale si riferisce la sua responsabilità di potenziale erogatore.

ART. 9 – Assemblea Nazionale

All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, i rappresentanti delle associazioni, degli enti non lucrativi di diritto privato e degli altri soggetti collettivi, locali o nazionali, aderenti a “Libera”, coloro che ricoprono cariche sociali, di cui all'art. 8 del presente statuto – ad esclusione dei membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti – i referenti dei Presidi e i delegati dei soci individuali nominati secondo procedure indicate nel regolamento.

L'Assemblea è aperta al pubblico.

L'Assemblea nazionale si riunisce almeno una volta all'anno per:

- a) la valutazione del programma svolto;
- b) la definizione di nuovi programmi di lavoro;
- c) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è inoltre convocata:

- a) per iniziativa del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno;
- b) su istanza di almeno un 1/10 dei suoi componenti con diritto di voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione,

qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le decisioni dell'assemblea straordinaria sono valide se assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, presenti in assemblea.

La convocazione, contenente la proposta di ordine del giorno, dovrà pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita, in modo da consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche. La convocazione può essere inviata, oltre che a mezzo posta, anche mediante e-mail e fax. L'ordine del giorno dovrà essere approvato all'apertura dei lavori dell'Assemblea.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono i seguenti:

- a) definire le linee programmatiche dell'attività di “Libera” e individuare le campagne tematiche;
- b) eleggere il Presidente, l'Ufficio di presidenza, il Presidente onorario e, su proposta del Presidente, la Segreteria nazionale;
- c) ratificare le nuove adesioni approvate dall'Ufficio di presidenza;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- f) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di “Libera” presentati annualmente dal Tesoriere;
- g) approvare e modificare il Regolamento organico.
- h) deliberare l'esclusione dei soci

I compiti dell'assemblea straordinaria sono i seguenti:

- a) deliberare le modifiche dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 10 - Assemblee regionali

All'Assemblea regionale partecipano tutti i soci regionali.

All'Assemblea regionale hanno diritto di voto le associazioni, gli enti non lucrativi di diritto privato, le scuole di ogni ordine e grado, gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale o regionale, i referenti dei Presidi, il referente regionale, il referente regionale della memoria, la segreteria regionale, i referenti provinciali e, laddove eletti, i referenti provinciali della memoria, i delegati dei soci singoli eletti sulla base del regolamento, purché regolarmente iscritti almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea regionale si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

Essa è convocata e presieduta dal Referente regionale o da un suo delegato. L'assemblea è inoltre convocata su istanza di un 1/10 dei suoi componenti con diritto di voto. La convocazione, contenente proposta di ordine del giorno, dovrà pervenire ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita, in modo da consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche. La convocazione può essere inviata tramite posta, mail o fax. L'ordine del giorno dovrà essere approvato all'apertura dei lavori dell'Assemblea.

I compiti dell'Assemblea regionale sono:

- a) decidere iniziative da svolgere a livello regionale o da proporre agli organi nazionali;
- b) coordinare e verificare l'andamento delle campagne nazionali a livello regionale;
- c) eleggere il Referente regionale il quale dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, per non oltre tre mandati a decorrere dall'approvazione del presente statuto, fatta salva la facoltà dell'Assemblea regionale di revocarlo prima della scadenza del mandato;
- d) eleggere su proposta dei familiari iscritti a Libera nella regione di appartenenza, il Referente regionale della memoria il quale dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, per non oltre tre mandati a decorrere dall'approvazione del presente statuto, fatta salva la facoltà dell'assemblea regionale di revocarlo e fatta salva la facoltà dei familiari - regolarmente iscritti a Libera nella regione di appartenenza - di proporre all'Assemblea regionale di revocarlo prima della scadenza del mandato”;

- e) eleggere la segreteria regionale, proposta dal referente regionale, la quale dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, fatta salva la facoltà dell'Assemblea regionale di revocarla prima della scadenza del mandato.

Ogni socio regionale può avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata tramite posta, mail o fax, all'Ufficio di Presidenza che deve esprimere parere, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato regionale precedente e trasmetterlo alla segreteria regionale”

Il Referente regionale ha il compito di:

- a) presiedere le riunioni delle Assemblee regionali e del Coordinamento regionale;
- b) rappresentare Libera nelle relazioni con Enti e istituzioni locali e nei rapporti con i media;
- c) coordinare le attività che l'associazione svolge, anche attraverso i Referenti provinciali, a livello regionale e l'attuazione delle decisioni assunte dalle istanze nazionali;
- d) coordinare, in caso di assenza del Referente provinciale, percorsi formativi e conoscitivi per la nascita dei Presidi;
- e) verificare, in caso di assenza del Referente provinciale, i patti di Presidio;
- f) comunicare all'Ufficio di presidenza la nascita del Coordinamento provinciale entro un mese dalla sua costituzione, indicando territorio di riferimento e i recapiti del Referente; dare tempestiva comunicazione di ogni modifica o situazione di particolare rilevanza;
- g) comunicare alla Segreteria nazionale la nascita del Presidio entro un mese dalla sua costituzione, indicando intitolazione, territorio di riferimento, elenco dei soci, e i recapiti del Referente; dare tempestiva comunicazione di ogni variazione di particolare rilevanza;
- h) proporre all'Assemblea regionale i componenti della Segreteria regionale;
- i) esprimere parere sulle candidature presentate per Referente provinciale o di Presidio, acquisendo il parere vincolante dell'Ufficio di presidenza;
- j) sospendere il Referente provinciale sentito l'Ufficio di presidenza, qualora non siano attuati gli indirizzi generali regionali e dell'Ufficio di presidenza;

- k) commissariare il Presidio, coordinandosi col Referente provinciale, qualora non siano attuati gli indirizzi generali provinciali, regionali e dell'Ufficio di presidenza;
- l) revocare la sospensione del Referente provinciale, qualora siano sanati o risolti i motivi della sospensione;
- m) revocare il commissariamento del Presidio, qualora siano sanati o risolti i motivi del commissariamento;
- n) determinare la chiusura del Presidio, che sarà ratificata dall'Ufficio di presidenza;
- o) esprimere parere sulle richieste di adesione di nuovi gruppi o associazioni di livello regionale;
- p) esprimere su richiesta dell'Ufficio di presidenza, valutazioni su eventuali donazioni, lasciti, offerte di servizi a titolo gratuito, interventi finanziari a sostegno dell'attività istituzionale pervenute a Libera da soggetti economici della regione.

La Segreteria regionale è composta dal Referente regionale, dal Referente regionale della memoria e dai Referenti provinciali, che ne sono membri di diritto, e da 1 a 5 soci singoli, proposti dal Referente regionale, soci eletti dall'Assemblea regionale, avendo riguardo delle differenze di genere. La Segreteria regionale nomina al suo interno un Coordinatore di segreteria su proposta del Referente regionale.

Il Coordinatore di segreteria ha il compito di coadiuvare il Referente regionale nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare per quanto riguarda le attività affidate alla segreteria regionale.

L'Assemblea regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto.

Art 11 - Assemblee provinciali

All'Assemblea provinciale partecipano tutti i soci provinciali.

All'Assemblea provinciale hanno diritto di voto le associazioni, gli enti non lucrativi di diritto privato, le scuole di ogni ordine e grado, gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale o provinciale, il referente provinciale, il referente provinciale della memoria, laddove eletto, i referenti dei Presidi e i delegati dei soci singoli eletti sulla base del regolamento, purché regolarmente iscritti almeno 30 giorni prima dalla data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea provinciale si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

Essa è convocata e presieduta dal Referente provinciale o da un suo delegato. L'Assemblea è inoltre convocata su istanza di un 1/10 dei suoi componenti con diritto di voto. La convocazione, contenente proposta di ordine del giorno, dovrà pervenire ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita, in modo da consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche. La convocazione può essere inviata tramite posta, mail o fax. L'ordine del giorno dovrà essere approvato all'apertura dei lavori dell'Assemblea.

I compiti dell'Assemblea provinciale sono:

- a) decidere iniziative da svolgere a livello provinciale o da proporre agli organi regionali;
- b) coordinare e verificare l'andamento delle campagne regionali e nazionali a livello provinciale;
- c) eleggere il Referente provinciale il quale dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, per non oltre tre mandati a decorrere dall'approvazione del presente statuto, fatta salva la facoltà dell'Assemblea provinciale di revocarlo prima della scadenza del mandato.
- d) eleggere su proposta dei familiari iscritti a Libera nella provincia di appartenenza, in base ai criteri definiti nel Regolamento, il Referente provinciale della memoria il quale dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, per non oltre tre mandati a decorrere dall'approvazione del presente statuto, fatta salva la facoltà dell'Assemblea provinciale di revocarlo e fatta salva la facoltà dei familiari - regolarmente iscritti a Libera nella provincia di appartenenza - di proporre all'Assemblea provinciale di revocarlo prima della scadenza del mandato”.

Ogni socio provinciale può avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata tramite posta, mail o fax, all'Ufficio di Presidenza che deve esprimere parere, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato provinciale precedente.

Il Referente regionale deve esprimere il proprio parere sulla candidatura e acquisire il parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza e trasmetterlo alla segreteria regionale.

Il Referente provinciale, componente di diritto della Segreteria regionale, ha il compito di:

- a) presiedere le riunioni delle Assemblee provinciali e del Coordinamento provinciale;
- b) rappresentare Libera nelle relazioni con Enti e istituzioni locali e nei rapporti con i media;
- c) coordinare le attività che l'associazione svolge a livello provinciale e l'attuazione delle decisioni assunte dalle istanze regionali e nazionali;
- d) coordinare i percorsi formativi e conoscitivi per la nascita dei Presidi;
- e) verificare i patti di Presidio;
- f) comunicare alla Segreteria regionale la nascita del Presidio entro un mese dalla sua costituzione, indicando intitolazione, territorio di riferimento, elenco dei membri e recapiti del referente; deve dare tempestiva comunicazione di ogni modifica o situazione di particolare rilevanza;
- g) esprimere parere al Referente regionale sulle candidature presentate per Referente di Presidio, acquisendo inoltre il parere vincolante dell'Ufficio di presidenza;
- h) esprimere parere al Referente regionale circa il commissariamento di un Presidio, qualora non siano attuati gli indirizzi generali provinciali, regionali e dell'ufficio di presidenza;
- i) esprimere parere al Referente regionale circa la revoca del commissariamento del Presidio, qualora siano sanati o risolti i motivi del commissariamento stesso;
- j) esprimere parere al Referente regionale circa la chiusura del Presidio, che sarà ratificata dall'ufficio di presidenza;
- k) esprimere parere al Referente regionale sulle richieste di adesione di nuovi gruppi o associazioni locali presenti sul territorio provinciale;

L'Assemblea provinciale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto.

ART 12 - Le Assemblee regionali e provinciali

Le Assemblee regionali e provinciali hanno la facoltà, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi, centri diretti di imputazione di diritti e obblighi. I criteri valutativi utilizzati a tal fine dall'Ufficio di presidenza, e disciplinati nel Regolamento dell'associazione, fanno riferimento alle necessità di sviluppo sul territorio. Riguardano quindi: il numero dei soci, le attività svolte, la capacità di coinvolgimento delle realtà locali presenti, l'autonomia amministrativa (che sarà dimostrata attraverso un bilancio preventivo).

L'autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento nel caso in cui l'attività svolta violi le norme e le leggi dello Stato, gli articoli del presente statuto ed in ogni caso i regolamenti associativi. Contro la decisione di revoca dell'Ufficio di Presidenza, le Assemblee regionali possono ricorrere, entro 30 giorni, al Collegio dei Garanti il quale deciderà, entro 60 giorni, in forma scritta e motivata.

Art. 13 - I Presidi

I Presidi sono la presenza più prossima di Libera nelle comunità locali.

I Presidi perseguono i fini e gli obiettivi del presente Statuto oltre che quelli specifici individuati dall'Ufficio di presidenza e dai coordinamenti regionali e provinciali di riferimento.

I Presidi fanno parte dei Coordinamenti e delle Assemblee provinciali, regionali e nazionali

I Presidi possono strutturarsi su base locale, comunale, intercomunale e possono nascere anche nelle scuole, nelle università e nei luoghi di lavoro.

I Presidi sono formati da aderenti a Libera.

La nascita del Presidio avviene attraverso un percorso formativo e conoscitivo di almeno quattro mesi coordinato dal Referente provinciale o, in caso di sua assenza, dal Referente regionale.

I membri del costituente Presidio definiscono il proprio percorso e si impegnano a rispettare il presente statuto e il regolamento. I membri del costituente Presidio sottoscrivono il “patto di Presidio”, documento che dovrà essere approvato dal Referente provinciale o, in caso di sua assenza, dal Referente regionale.

La firma del patto di Presidio, da parte dei membri del costituente Presidio e del Referente provinciale o, in caso di sua assenza, dal Referente regionale, costituisce momento formale di nascita del Presidio stesso.

Il patto di Presidio è verificato dal Referente provinciale o, in caso di sua assenza, dal Referente regionale, almeno una volta all’anno.

Il Presidio è intitolato a persone che si siano distinte nella lotta contro le mafie, le illegalità e per l’affermazione della giustizia sociale e dell’uguaglianza e alle vittime innocenti della violenza mafiosa e di altre forme di violenza, dando priorità:

- a) alle vittime presenti nell'elenco di Libera;
- b) al legame con il territorio;
- c) al percorso che il Presidio vorrà portare avanti nel suo contesto di riferimento.

Entro un mese dalla costituzione di un Presidio il Referente regionale deve dare comunicazione scritta alla Segreteria nazionale della nascita del Presidio indicando intitolazione, territorio di riferimento, elenco dei membri, mail e numero di telefono del referente.

Il Referente regionale deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di presidenza di ogni variazione o questione di particolare rilevanza.

I membri del Presidio eleggono, al proprio interno, il Referente del Presidio, salva la possibilità di revoca da parte dei membri del Presidio stesso.

Il Referente del Presidio ha il compito di:

- a) garantire lo sviluppo nella realtà di riferimento delle priorità assunte da Libera a livello nazionale, regionale e provinciale;
- b) coinvolgere gli enti che aderiscono a Libera nel territorio di riferimento nelle attività del Presidio;
- c) coordinare i lavori del Presidio;
- d) rappresentare il Presidio negli eventi pubblici;
- e) interfacciarsi in maniera continuativa con il Referente provinciale, in caso di assenza con il Referente regionale, per informarlo preventivamente sulle iniziative, attività, progetti, cambiamenti e problematiche all'interno del Presidio;
- f) partecipare alle Assemblee provinciali, regionali e nazionali con diritto di voto espresso dal Referente del Presidio.

I soci del Presidio (singoli o rappresentanti degli enti) che intendano candidarsi a Referente del Presidio devono comunicare, per posta, mail o fax, la propria disponibilità ai Referenti provinciali e regionali, entro trenta giorni dalla data dell'elezione.

Il referente regionale e il referente provinciale devono esprimere un parere motivato sulla candidatura e acquisire il parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza di Libera.

Il referente del Presidio è eletto a maggioranza semplice, dura in carica 3 anni, con possibilità di rielezione, per non oltre tre mandati a decorrere dall'approvazione del presente statuto.

Il Presidio è commissariato nel caso in cui l'attività svolta non sia coerente o sia contraria al presente Statuto e alle priorità nazionali, regionali e provinciali di Libera.

Il commissariamento del Presidio è deciso dal Referente regionale, sentiti il Referente provinciale e l'Ufficio di presidenza.

Nel periodo di commissariamento è vietato al Presidio di portare avanti qualsiasi attività pubblica in nome e per conto di Libera.

Entro un periodo di tempo congruo, definito dal Referente regionale, verificato che la situazione che ha portato al commissariamento sia stata sanata e le problematiche

superate, il Referente regionale o il membro dell'Ufficio di presidenza che ha seguito il percorso, revoca il commissariamento.

Nel caso in cui i motivi del commissariamento persistano e le problematiche non vengano superate il Referente regionale, sentito il Referente provinciale, determina la chiusura del Presidio, che dovrà essere ratificata dall'Ufficio di presidenza.

Per situazioni particolarmente complesse dovute ad un operato gravemente difforme dagli obiettivi di Libera e del presente Statuto, in ultima istanza, l'Ufficio di presidenza ha la possibilità di decidere direttamente il commissariamento

Art 14 – Coordinamenti regionali e provinciali

I coordinamenti regionali sono composti dai rappresentanti di tutti i soci collettivi (associazioni, enti non lucrativi di diritto privato, scuole) iscritti nella regione, nonché dai delegati dei soci individuali, dal referente regionale, dalla segreteria regionale, dal referente regionale della memoria e, laddove eletti, dai referenti provinciali della memoria, dai referenti provinciali, dai referenti dei Presidi.

I Coordinamenti regionali possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal Referente regionale.

I Coordinamenti provinciali sono composti dai rappresentanti di tutti i soci collettivi (associazioni, enti non lucrativi di diritto privato, scuole) iscritti nella provincia, nonché dai delegati dei soci individuali, dai referenti provinciali, dai referenti provinciali della memoria, laddove eletti e dai referenti dei Presidi.

I coordinamenti provinciali possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal Referente provinciale.

Per ogni altra specificazione si rimanda al regolamento.

Art.15 –Referente regionale e Referente provinciale della Memoria

Il ruolo di Referente regionale e Referente provinciale della Memoria è ricoperto da un familiare di vittima innocente delle mafie socio di Libera.

I Referenti regionali della Memoria sono eletti dall'Assemblea regionale su proposta dei familiari – regolarmente iscritti – della regione di appartenenza, secondo le modalità previste nel Regolamento.

I Referenti provinciali della memoria sono eletti dall'Assemblea provinciale su proposta dei familiari – regolarmente iscritti – della provincia di appartenenza secondo le modalità previste nel Regolamento.

ART. 16 – Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è composto dall'Ufficio di presidenza, dalla Segreteria nazionale, dai Referenti regionali, dai referenti regionali della Memoria, dai referenti delle province con città metropolitane, dai rappresentanti delle associazioni nazionali socie e da singole personalità, fino ad un massimo di 5, proposte dal Presidente ed elette dall'Assemblea nazionale.

Il Consiglio nazionale è convocato su iniziativa dell'Ufficio di presidenza almeno una volta ogni quattro mesi; può essere inoltre convocato su istanza di 1/10 dei partecipanti al Consiglio nazionale di Libera.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da un suo delegato.

Il Consiglio delibera con la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti.

Hanno diritto di voto i membri dell'Ufficio di presidenza, della Segreteria nazionale, i Referenti regionali, i Referenti regionali della Memoria, i Referenti delle province con città metropolitane, i rappresentanti delle associazioni nazionali socie di Libera e le singole personalità proposte dal Presidente ed elette dall'Assemblea nazionale.

Il Consiglio nazionale ha il compito di:

- a) promuovere la realizzazione degli obiettivi associativi nell'ambito degli indirizzi provenienti dall'Assemblea nazionale;
- b) deliberare l'apertura di eventuali sedi nazionali decentrate sul territorio incaricate di seguire specifiche campagne o di approfondire particolari tematiche;
- c) valutare, in corso di realizzazione e al loro termine, i risultati delle campagne e delle attività promosse da “Libera”;
- d) promuovere, verificandola costantemente, la circolazione delle informazioni all'interno di “Libera” e curare le attività informative rivolte all'esterno;
- e) stabilire la quota annuale di associazione.

Il Consiglio nazionale può inoltre promuovere la costituzione di gruppi di lavoro tematici per approfondire specifiche questioni di interesse dell'Associazione o per predisporre materiali informativi e di divulgazione.

Art. 17 - Ufficio di presidenza e Presidente

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Presidente onorario e da un numero di membri compreso tra cinque e undici, eletti dall'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente.

Il Presidente, il Presidente onorario e l'Ufficio di presidenza durano in carica tre anni, con possibilità di rielezione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale di Libera potendo esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente nomina, tra i membri dell'Ufficio di presidenza, fino a tre Vice Presidenti, tra i quali uno a cui conferisce la delega dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In assenza del Presidente, le riunioni dell'Ufficio di presidenza saranno presiedute dal Vice Presidente più anziano.

I compiti del Presidente sono:

- a) nominare tra i membri dell'Ufficio di Presidenza fino a tre Vice Presidenti, tra i quali uno a cui conferisce la delega dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) proporre all'Assemblea nazionale l'ingresso nel Consiglio nazionale di Libera di singole personalità;
- c) proporre all'Assemblea nazionale i responsabili dei settori nazionali, che andranno a costituire la Segreteria nazionale;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea nazionale;
- e) convocare e presiedere il Consiglio nazionale di Libera;
- f) sovrintendere e coordinare l'insieme degli organi e delle attività di "Libera", promuovendo il rispetto dei valori dello Statuto e degli indirizzi forniti dall'Assemblea nazionale;
- g) proporre all'Ufficio di presidenza la sospensione dei referenti regionali e dei referenti regionali della memoria;
- h) proporre all'Ufficio di presidenza la sospensione del responsabile di un settore nazionale;
- i) esprimere parere vincolante sulla proposta di sospensione e revoca dei referenti provinciali da parte del referente regionale.
- l) nominare il Tesoriere
- m) proporre all'Ufficio di presidenza il direttore.

L'Ufficio di presidenza ha le seguenti funzioni:

- a) deliberare, sentito il parere dei Referenti regionali, in merito alle richieste di adesione dei nuovi soci collettivi (associazioni, enti non lucrativi di diritto privato, scuole) e dei nuovi sostenitori;
- b) esercitare un ruolo di garanzia e di composizione delle controversie che sorgano all'interno dell'associazione;
- c) predisporre, di concerto con il Consiglio nazionale, la relazione annuale da presentare alla Assemblea nazionale sull'attività di "Libera";
- d) concedere e revocare l'autorizzazione alle Assemblee regionali e provinciali di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi;

- e) promuovere, coordinare e verificare la nascita e l'andamento dei Presidi in altri Paesi;
- f) ratificare i provvedimenti di chiusura dei Presidi disposti dal Referente regionale;
- g) stabilire direttamente la sospensione e la chiusura dei Presidi, per situazioni complesse dovute ad un operato gravemente difforme dagli obiettivi di Libera e del presente Statuto;
- h) sospendere, su proposta del Presidente, i Referenti regionali e i Referenti regionali della memoria, nominando al proprio interno un facente funzioni. La ratifica dei provvedimenti disposti dall'Ufficio di presidenza spetterà all'Assemblea regionale competente;
- i) esprimere pareri vincolanti sulla candidatura dei Referenti regionali, provinciali e di Presidio.
- l) ratificare la chiusura dei Presidi, determinata dal Referente regionale
- m) richiedere ai Referenti regionali valutazioni su eventuali donazioni, lasciti, offerte di servizi a titolo gratuito e altri interventi finanziari a sostegno dell'attività istituzionale pervenute a Libera da soggetti economici della regione di competenza;
- n) sospendere, su proposta del Presidente, il responsabile di un settore nazionale, nominando un proprio delegato quale responsabile pro-tempore del settore. La ratifica dei provvedimenti disposti dall'Ufficio di presidenza spetterà all'Assemblea nazionale;
- o) nominare su proposta del presidente, il direttore per il coordinamento delle attività della segreteria nazionale, il quale partecipa come invitato permanente alle riunioni dell'ufficio di presidenza stesso;
- p) nominare i Responsabili dei progetti nazionali, dei gruppi di lavoro nazionali e delle Commissioni nazionali permanenti.

Il Tesoriere gestisce il patrimonio e le attività economiche dell'associazione, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea nazionale.

Art 18 - Segreteria nazionale

La Segreteria nazionale è il luogo di coordinamento delle attività dei settori nazionali, di attuazione degli indirizzi elaborati dall'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di razionalizzare gli impegni e le attività dei settori stessi.

La Segreteria nazionale è composta dai responsabili dei settori nazionali, eletti dall'Assemblea nazionale su proposta del Presidente, avendo riguardo alle differenze di genere, e dal Direttore.

La Segreteria nazionale dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione.

La Segreteria nazionale è coordinata dal Direttore.

ART. 19 – Revisori dei conti

IL Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea nazionale, dura in carica tre anni ed ha il compito di controllare la corretta gestione amministrativa

I Revisori dei conti scelti tra persone di particolare competenza in materia contabile e gestionale, non debbono necessariamente appartenere all'Assemblea.

ART. 20 – Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da almeno cinque membri eletti (comunque in numero dispari) dall'Assemblea nazionale scelti tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia e che non siano titolari di diritto di voto nell'Assemblea nazionale o nella Riunione dei Referenti

Il Collegio dei Garanti dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Garanti si pronuncia collegialmente:

- a) sui ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio di presidenza in materia di ammissione di nuovi soci e di sospensione di un socio, di revoca dell'autorizzazione alle assemblee regionali di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi;

- b) sulle decisioni assembleari di esclusione;
- c) su eventuali controversie interne.

ART. 21 – Cariche sociali

Le cariche sociali di "Libera" sono le seguenti:

- a) Il Presidente Nazionale
- b) Il Presidente onorario
- c) I membri dell'Ufficio di Presidenza
- d) I Referenti regionali
- e) I referenti provinciali
- f) I membri del Collegio dei Revisori
- g) I membri del Collegio dei Garanti.

TITOLO IV PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – SCIoglimento

ART. 22 – Il Patrimonio

Il patrimonio di "Libera" è costituito da:

- a) le quote associative;
- b) beni acquisiti direttamente dall'Associazione;
- c) contributi ricevuti da enti pubblici e da organizzazioni internazionali;
- d) le donazioni, i lasciti ed elargizioni ed altri eventuali contributi provenienti da privati;
- e) proventi di campagne di autofinanziamento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell'associazione

ART. 23 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, e sottopone il primo al Collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data fissata

per l'approvazione del bilancio. Il Collegio dei revisori dovrà esprimere i propri pareri in merito al bilancio sottoposto al suo esame entro il termine perentorio di 15 giorni.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, in caso di difficoltà nella convocazione dell'assemblea, entro il termine più lungo di sei mesi.

Il bilancio consuntivo, dopo la sua approvazione, viene reso pubblico ed inviato, a cura della Riunione dei Referenti, a tutti i soci.

ART. 24 – Scioglimento – cessazione - estinzione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti. Nella medesima seduta l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà comunque devoluto ad attività con fini di utilità sociale conformi alle finalità di "Libera".